

**ASSOCIAZIONE CULTURALE SERGIO FEDRIANI**

**STATUTO**

\* \* \*

TITOLO I

**(denominazione - sede - fini ed attività istituzionali - durata)**

**Articolo 1 - costituzione e denominazione**

E' costituita un'Associazione culturale, senza finalità di lucro, con finalità artistiche, culturali e sociali denominata **"Associazione culturale Sergio Fedriani"**.

**Articolo 2 - sede ed altri punti operativi associativi**

L'Associazione ha sede legale in Genova.

E' facoltà del Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 13 di trasferire la sede associativa in altro luogo dello stesso Comune, ovvero di istituire sedi secondarie, succursali, uffici, rappresentanze, altri punti operativi associativi, in altri Comuni e/o Province, sempre nell'ambito della Regione Liguria.

**Articolo 3 - fini ed attività istituzionali**

L'Associazione ha lo scopo di sostenere, promuovere e divulgare nell'ambito della Regione Liguria il valore delle attività artistiche, letterarie, culturali e sociali in generale, ed in particolare dell'opera dell'artista genovese Sergio Fedriani.

L'Associazione potrà perseguire i fini suddetti anche per la promozione e la valorizzazione di artisti liguri.

Tali scopi vengono perseguiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei limiti sopra identificati, attraverso le seguenti attività:

1. promozione e diffusione della cultura in generale e delle arti visive in particolare;
2. presenza a manifestazioni culturali promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni;
3. organizzazione e realizzazione, anche per conto di terzi, di manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali, purchè senza scopo di lucro;
4. ideare, organizzare, promuovere o sponsorizzare manifestazioni ed eventi culturali, congressi, convegni, seminari di studio, progetti di ricerca, iniziative formative, mostre e quant'altro possa essere ritenuto idoneo per il perseguimento dei fini, compresa l'istituzione di premi di laurea, borse di studio e l'organizzazione di stage formativi, di corsi didattici;
5. realizzare direttamente o promuovere la pubblicazione di studi e ricerche sotto forma di monografie, saggi o articoli e altre tipologie editoriali, anche audiovisive, o mediante mezzi di comunicazione elettronici.

**Articolo 4- attività connesse**

L'Associazione potrà svolgere le seguenti attività diverse in quanto connesse a quelle di cui al precedente articolo 3:

- . stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici e Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi associativi;
- . amministrare e gestire i beni di cui sia locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- . stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività connesse e strumentali al perseguimento degli scopi di cui all'articolo 3;
- . partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- . svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- . svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo - al pari di quelle sopra indicate a titolo meramente esemplificativo e non vincolante - per la realizzazione delle finalità dell'Associazione o per l'incremento del patrimonio da destinarsi ai predetti fini.

#### **Articolo 5 - durata**

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.

Sarà facoltà dell'Associazione, attraverso deliberazione dell'assemblea straordinaria, disporre la continuazione dell'attività.

L'Associazione potrà essere sciolta in base a deliberazione dell'assemblea degli associati, con la maggioranza di cui all'art 21 comma 3 C.C.

### TITOLO II

#### Associati

**(requisiti ammissione - diritti e doveri - perdita qualità di associato)**

#### **Articolo 6 - requisiti degli associati**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione sia persone fisiche che giuridiche, ivi compresi enti, associazioni, fondazioni, altre diverse aggregazioni sociali, che per loro intenti ed attività praticate siano interessate alla realizzazione degli scopi dell'Associazione stessa e che si impegnino fattivamen-

te in essa.

Gli associati sono distinti in tre categorie:

1. Fondatori;
2. Ordinari;
3. Giovani.

Sono fondatori sia i sottoscrittori dell'atto costitutivo sia coloro i quali aderiscano all'Associazione entro un anno dalla costituzione ed inoltre intendano perseguire gli scopi associativi dedicando maggiori risorse economico finanziarie e/o personali.

I fondatori pagheranno la quota associativa annuale che verrà di volta in volta fissata ai sensi del presente statuto in misura piena.

Sono associati ordinari coloro i quali aderiscono all'Associazione nel corso dell'esistenza, impegnandosi a versare la quota di associazione annuale, il cui importo verrà di volta in volta fissato ai sensi del presente statuto, nella misura ridotta del 50% (cinquanta per cento).

Sono associati giovani coloro i quali aderiscono all'Associazione nel corso dell'esistenza e non abbiano ancora compiuto il venticinquesimo anno di età; detti associati pagheranno la quota nella misura del 25% (venticinque per cento) dell'importo fissato di volta in volta ai sensi del presente statuto.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti all'Associazione in merito ai loro diritti nei confronti della medesima.

#### **Articolo 7 - ammissione degli associati**

L'ammissione degli associati avviene in seguito a domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di dividerne le finalità e di accettarne senza riserve la norme statutarie e regolamentari.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea, in relazione ad ogni argomento ivi inclusi l'approvazione e le modificazioni dello statuto, la nomina degli organi dell'Associazione e il suo scioglimento.

#### **Articolo 8 - diritti e doveri degli associati**

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma tuttavia impegna gli aderenti alle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee associative, siano esse ordinarie ovvero straordinarie, purché in regola con i versamenti delle quote sociali. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

Le quote sociali o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

#### **Articolo 9 - perdita della qualità di associato**

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

1. per dimissioni, da comunicarsi per iscritto e con un preavviso di almeno tre mesi;
2. per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
3. per inadempienza nel pagamento delle quote associative;
4. per esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi, in particolare in caso di comportamenti non conformi alle finalità ed allo spirito dell'Associazione;
5. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
  1. Estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
  2. Apertura di procedure di liquidazione;
  3. Fallimento e/o apertura di procedure prefallimentari e/o sostitutive delle dichiarazioni di fallimento.

L'associato uscente non ha diritto alla restituzione della quota né al rimborso dei contributi supplementari.

#### TITOLO III

### **PATRIMONIO ED ENTRATE ASSOCIATIVE - ESERCIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

#### **Articolo 10 - patrimonio dell'associazione**

Il patrimonio della Associazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili in atto costitutivo, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori al momento della costituzione della Associazione;
- dai beni mobili o immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, ivi incluse eventuali donazioni;
- dalle elargizioni fatte da Enti Pubblici, Privati anche di natura societaria, nonché persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

#### **Articolo 11- fondo annuale di gestione**

Il fondo di gestione della Associazione, constatato all'inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo, è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Associazione medesima;
- dalle quote associative annuali;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi o finanziamenti attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali, enti pubblici o privati anche di natura societaria, nazionali ed internazionali nonché persone fisiche, che non siano espressamente destinati al

fondo di dotazione;

- dagli introiti delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite, le risorse della Associazione e gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 12 - esercizio economico e finanziario**

L'esercizio economico finanziario inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno.

Per il primo anno esso avrà inizio al momento della costituzione, restando invariato il termine finale.

Per ogni esercizio sociale, entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio stesso, il Tesoriere di cui al successivo articolo 13, predispone sia un rendiconto preventivo sia un rendiconto consuntivo, accompagnati dalla relazione consuntivo-programmatica sulla gestione.

I rendiconti devono rappresentare con chiarezza e fedeltà la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.

I rendiconti devono essere trasmessi entro sette giorni dalla loro redazione al Revisore dei Conti di cui al successivo articolo 13, il quale nel termine massimo di 15 giorni, esprime le proprie osservazioni in una relazione da allegarsi agli stessi.

I rendiconti devono essere approvati dal Consiglio Direttivo, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce - e devono rimanere depositati presso la sede sociale, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura almeno otto giorni prima dell'adunanza assembleare.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

### TITOLO IV

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**(assemblea e consiglio direttivo - presidente e vicepresidente - segretario - tesoriere - revisore dei conti - libri dell'associazione)**

#### **Articolo 13 - organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea degli Associati;
- b) Presidente;
- c) Consiglio Direttivo;
- d) Revisore dei Conti;
- e) Comitato scientifico;
- f) Tesoriere.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima trasparenza e libertà di partecipazione all'elettora-

to attivo e passivo.

## **Capo I**

### **L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

#### **Articolo 14 - l'assemblea**

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare all'assemblea sociale sia ordinaria sia straordinaria.

L'assemblea straordinaria è convocata per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto.

Delibera inoltre sulla eventuale proroga della durata, sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione dell'Associazione, nonché sull'eventuale e successiva richiesta di riconoscimento nazionale.

L'assemblea, ordinaria è convocata almeno una volta all'anno e non oltre il 15 giugno per l'approvazione dei rendiconti di cui al precedente articolo 12.

Inoltre:

1. delibera gli indirizzi generali e strategici dell'Associazione;
2. provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Revisore dei conti;
3. delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi della gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, in conformità alle disposizioni di legge ed al presente statuto;
4. delibera su ogni eventuale altra materia che sia portata alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
5. Delibera in ordine alla eventuale richiesta di riconoscimento nazionale.

#### **Articolo 15 - convocazione dell'assemblea e suoi compiti**

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo in via autonoma, o su richiesta di almeno un decimo degli associati. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con almeno 8 giorni di anticipo a mezzo comunicazione via posta, fax o telematica.

Gli avvisi devono sempre prevedere il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione e contenere l'Ordine del Giorno.

#### **Articolo 16 - costituzione e deliberazione dell'assemblea**

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza temporanea ovvero di impedimento temporaneo, dal Vice-Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato che non sia amministratore, revisore ovvero dipendente dell'Associazione; è vietato il

cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque.

I verbali delle assemblee sono redatti in forma scritta, registrata o in qualsiasi mezzo audiovisivo che ne permetta la visione integrale e la successiva trascrizione a cura dal Segretario scelto dall'Assemblea tra i presenti.

Le assemblee siano esse ordinarie che straordinarie deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del codice civile.

Per la deliberazione relativa allo scioglimento, in deroga a quanto disposto dal presente comma, si applica quanto previsto dall'articolo 27 del presente statuto.

#### **Articolo 17 - forma di votazione dell'Assemblea**

Hanno diritto di voto tutti gli associati.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano; previa approvazione dell'Assemblea e per argomenti di particolare importanza, la deliberazione può essere anche assunta a scrutinio segreto.

Il Presidente dell'Assemblea deve, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

### **Capo II**

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Articolo 18 - composizione e durata del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri eletti fra gli associati dall'Assemblea ordinaria.

Gli stessi membri eleggono tra di loro il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza temporanea ovvero di impedimento temporaneo, con tutti i poteri e diritti del medesimo, nonché il Segretario ed il Tesoriere.

Le funzioni di Segretario o Tesoriere potranno in eventualità essere cumulate con quelle di Presidente o Vicepresidente.

I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati al termine del loro mandato.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio Direttivo, i Consiglieri rimasti in carica procederanno alla sua sostituzione per cooptazione; quest'ultimo, durerà in carica per il restante periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

I Consiglieri che risulteranno assenti ingiustificati per oltre tre riunioni saranno considerati dimissionari.

Qualora la maggioranza dei Consiglieri venga meno, il Consiglio Direttivo decade ed occorre procedere alla sua integrale rielezione.

#### **Articolo 19 - compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo che riunisce tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ha il compito di dirigere l'Associazione in conformità alle disposizioni statutarie.

In particolare, deve:

1. determinare sull'osservanza dello statuto e di ogni disposizione emanata dagli organi dell'Associazione;

2. deliberare annualmente la quota di partecipazione minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione e le quote annuali associative;
3. deliberare sulle ammissioni di nuovi associati e proporre all'Assemblea la revoca degli stessi;
4. approvare i rendiconti consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il 15 giugno di ciascun anno e l'unita relazione consuntivo-programmatica;
5. elaborare e modificare ogni eventuale regolamento associativo che verrà sottoposto all'assemblea degli associati per l'approvazione; nelle more di detta approvazione, l'eventuale regolamento formato e/o modificato avrà piena efficacia sia interna sia esterna all'Associazione;
6. convocare l'assemblea degli associati;
7. aprire eventuali nuove unità operative dell'Associazione determinandone le funzioni e disciplinandone l'attività;
8. procedere all'attivazione e definizione di ogni forma di collaborazione con terzi soggetti, sia imprese, lavoratori subordinati e/o autonomi, determinandone ambiti, modalità esecutive e relative retribuzioni e/o compensi;
9. nominare i membri del Comitato scientifico.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o commissioni di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte eventualmente, in ragione delle particolari materie da trattare ed in qualità di esperti, anche da non associati.

#### **Articolo 20 - riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce, nella sede dell'Associazione o in altra ritenuta idonea purché nel territorio del Comune di Genova, almeno una volta a semestre ed ogni altra volta su richiesta del Presidente ovvero di due suoi componenti.

Le riunioni devono essere convocate con un preavviso di almeno cinque giorni tramite raccomandata, fax o per comunicazione telematica, inviata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e al Revisore dei Conti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza temporanea dal Vice-Presidente.

In caso di urgenza il preavviso può essere di almeno due giorni.

Il Consiglio si costituisce regolarmente qualora siano presenti la metà più uno dei consiglieri in carica.

Per le deliberazioni attinenti l'ordinaria amministrazione occorre raggiungere la maggioranza semplice dei presenti, espressa per alzata di mano; mentre, per le deliberazioni di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Articolo 21 - compiti del Presidente e del Vice Presidente**

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed

in giudizio.

Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sovrintende all'attuazione delle rispettive delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, firma gli atti sociali che impegnano l'Associazione, può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente con disposizione scritta. In caso di suo impedimento temporaneo ovvero di sua assenza temporanea può essere sostituito dal Vice-Presidente con eguali diritti ed eguali prerogative.

Il Presidente dura in carica tre anni ed in caso di sue dimissioni, sarà sostituito dal Vicepresidente sino alla nomina del nuovo Presidente fra i consiglieri in carica.

#### **Articolo 22 - il Segretario**

Il Segretario coadiuva il Presidente dell'Associazione ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione associativa; ha altresì la funzione di redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e di curare la tenuta del libro verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo ed il libro degli aderenti all'Associazione.

#### **Articolo 23 - il Tesoriere**

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto preventivo e consuntivo.

### **Capo III**

#### **IL REVISORE DEI CONTI**

#### **Articolo 24 - l'elezione e le attribuzioni**

Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea degli associati e dura in carica tre anni, salvo revoca per giusta causa.

Il suo incarico è incompatibile con la carica di Consigliere e con la qualifica di associato.

Il membro nominato deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

Ha il compito di controllare l'amministrazione e la contabilità associativa ed è rieleggibile al termine del suo mandato.

Predispone una relazione tecnica di controllo da sottoporre all'Assemblea degli associati sul rendiconto consuntivo e preventivo e, più in generale, sulla regolarità della gestione associativa.

Il Revisore dei conti partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, a quelle del Consiglio Direttivo.

L'Associazione, con delibera dell'assemblea ordinaria, può elevare il numero dei componenti dell'organo a tre, con esclu-

sione del due, volendosi mantenere la disparità del numero.

#### **Capo IV**

#### **IL COMITATO SCIENTIFICO**

##### **Articolo 25 - caratteristiche**

Il Comitato Scientifico è organo consultivo e di garanzia dell'Associazione ed è composto da un numero di membri variabile tra tre e nove, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra persone italiane o straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo dell'arte e della cultura in genere, ed in particolare nelle materie d'interesse dell'Associazione, nonché rappresentanti degli enti locali e territoriali.

Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio Direttivo, su richiesta dello stesso, nella definizione dei contenuti dei programmi e delle attività dell'Associazione, con particolare riferimento a singoli eventi e manifestazioni.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati.

Sono rieleggibili.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente quando ritenuto opportuno.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipano il Presidente dell'Associazione o un suo delegato ed il Segretario.

I verbali delle riunioni del Comitato sono raccolti a cura del Segretario in apposito libro.

##### **Articolo 26 - libri dell'associazione**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo ed il libro degli associati (aderenti).

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

#### TITOLO V

#### **SCIoglimento - REGOLAMENTI INTERNI - NORME DI RINVIO**

##### **Articolo 27 - scioglimento dell'associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati, appositamente convocata in sessione straordinaria con un preavviso non inferiore a venti giorni, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati; in tal caso l'assemblea nominerà un liquidatore, anche eventualmente non associato, stabilendone i poteri al fine di:

. far fronte ad ogni impegno residuo, con persone fisiche e/o giuridiche, ovvero altri Enti, comunque assunto dall'associazione fino dal suo primo momento di costituzione;

. devolvere il patrimonio associativo residuo ad altre asso-

ciazioni o enti, privati o pubblici, senza scopo di lucro.

**Articolo 30 - rinvio alle norme di legge in materia di enti associativi**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in materia di associazioni.

F.to: Piera Torselli

Francesco Bonini Notaro